Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Art.258 comma 2 D.lgs.152/2006:
chi applica la sanzione amministrativa accessoria?
Un contributo per una risoluzione interpretativa del problema

A cura di Mauro Kusturin

Nel febbraio 2008 fu pubblicato su questa testata on line un contributo del sottoscritto relativo al problema sull'applicazione di quanto previsto dall'art. 258 comma 2 del D.Lgs.152/2006 (omessa tenuta registri di carico e scarico rifiuti pericolosi), per quel che attiene l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestiva dal soggetto responsabile dell'infrazione e della carica di amministratore.

Per completezza si riporta di seguito il citato articolo di legge.

Art.258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Comma 2. *Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.*

Nel contributo citato, ricordavo che la questione non era recente; infatti già nel D.Lgs.22/97 (*c.d. decreto Ronchi*) all'art.52 comma 2 veniva disposto analoga sanzione amministrativa.

Lo stesso contributo poi proseguiva con una serie di interrogativi sul chi doveva irrogare questa sanzione accessoria.

In merito alla competenza in materia, si menzionava l'art.262 del D.Lgs.152/2006:

Art.262. Competenza e giurisdizione. Comma 1. *Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.*

Pertanto nel citato articolo si parla esclusivamente di *"sanzioni amministrative pecuniarie".*

Per cercare di dare una risposta a questo interrogativo, citai anche l'art.20 della L.689/1981, che sembrava essere la soluzione al problema in questione.

Art.20. Sanzioni amministrative accessorie. Comma 1. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. ***Comma 2.*** Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo [(*)].

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

(*) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 194 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo comma, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

L'elaborato, poi proseguiva, prospettando un ventaglio delle probabili autorità competenti ad applicare la sanzione accessoria di che trattasi: al tal proposito si citava la Provincia in primis, in quanto proprio sulla base di quanto disposto dall'art.262 del D.Lgs.152/2006 (e dallo stesso art.20 L.689/81) è l'Ente preposto ad irrogare le sanzioni amministrative, fatta eccezione per quelle previste dal comma 3 dell'art.261; il secondo candidato citato era la Camera di Commercio, sul quale il sottoscritto esprimeva forti dubbi. Infine avevo indicato il Tribunale Amministrativo Ordinario: su quest'ultimo (e sull'A.G. in generale) l'articolo continuava sul *"come far arrivare la sanzione nelle aule dei tribunali ..."*

Tutto ciò premesso, ancora in uno stato di scarsità giurisprudenziale e dottrinale di merito, negli ultimi tempi si sta facendo sempre più strada una soluzione, che è molto più di un ipotesi: la sanzione in questione viene contestata dall'organo accertatore, irrogata dalla Provincia ed *"annotata"* nella parte *"accessoria"* dall'Ufficio Registro Imprese, che è istituito presso la Camera di Commercio. In concreto questo Ufficio, previa *"comunicazione ufficiale"* della Provincia, dovrebbe *"aggiornare"* lo status delle visure *"annotando la sospensione dalla carica dell'amministratore"*, reo di aver violato la norma ambientale in parola.

Questa sembra l'unica via logica di interpretazione della norma di che trattasi.

Tuttavia, più di qualche dubbio sorge sulla procedura da seguire, visto l'articolato iter delle sanzioni amministrative soprattutto in presenza di ricorsi e\o scritti difensivi; difatti non sono per nulla chiari i seguenti aspetti:

- la quantificazione della sospensione, che dovrebbe essere di competenza della Provincia competente per territorio, la quale con propria discrezionalità precisa il periodo di sospensione;
- la decorrenza della sospensione, che per logica e sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'art.20 della L.689/81, non può avere effetto *"fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo";*
- la decorrenza della sospensione in caso di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, che comunque dovrebbe avere inizio quando sono scaduti i termini per presentare opposizione ovvero, dal momento in cui il provvedimento stesso è divenuto esecutivo, causa il rigetto in via definitiva dell'opposizione.

Quello che emerge da questa ipotesi procedurale è di sicuro il ruolo chiave della Provincia, che deve fungere anche da *trait d'union* tra gli organi accertatori, l'A.G. e l'Ufficio del Registro Imprese; difatti quest'ultimo provvede alla variazione ed aggiornamento dello status delle visure solo dopo la comunicazione ufficiale da parte della Provincia che il provvedimento è divenuto definitivo.

In attesa di sviluppi futuri, invitiamo nuovamente i lettori ad esprimere un proprio commento, in modo tale da far emergere il problema agli occhi del legislatore, che con questo ennesimo caso ha confermato che il D.Lgs.152/2006 presenta ancora diverse lacune.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 10 novembre 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248